



Dicembre 2019

Modifiche di ordinanze nell'ambito della previdenza professionale (OLP ; OPP 2 ; OPP 3)

Rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di
consultazione

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Commento ai singoli articoli	3
2.1	Ordinanza sul libero passaggio (OLP).....	3
2.2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).....	7
2.3	Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).....	8

1 Situazione iniziale

Le modifiche di ordinanza proposte qui di seguito concernono l'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP), l'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) e l'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).

Queste tre ordinanze devono essere modificate in modo mirato, al fine di adeguarne alcuni articoli all'attuale evoluzione del tasso d'interesse tecnico, della mortalità e dell'invalidità e di attuare diversi interventi parlamentari.

Il 25 aprile 2019 la Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP) ha riveduto le direttive tecniche 4 (DTA 4). Il 20 giugno 2019 la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ha riconosciuto la nuova versione delle DTA 4 quale standard minimo. Queste direttive non fissano più alcun tasso d'interesse tecnico di riferimento. Occorre pertanto adeguare rapidamente la formula matematica figurante nell'allegato dell'OLP, che si basa su questo tasso.

Considerata l'attuale evoluzione, è necessario adeguare l'intervallo dei tassi d'interesse applicati per il calcolo delle prestazioni d'entrata e d'uscita dei piani assicurativi nel sistema del primato delle prestazioni. L'attuale limite inferiore del 2,5 per cento è infatti troppo elevato. Va inoltre ridotta anche la percentuale minima dei contributi che deve essere impiegata dagli istituti per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità (principio d'assicurazione). La quota del 6 per cento attualmente stabilita dall'articolo 1h OPP 2 non corrisponde più ai dati biometrici più recenti degli istituti di previdenza (in particolare il rischio d'invalidità).

Le altre modifiche di ordinanza proposte rispondono in parte a richieste di interventi parlamentari:

- l'articolo 3 capoverso 2 lettera b OPP 3 dà seguito al postulato Weibel 13.3813 Ammettere i trasferimenti di averi del pilastro 3a anche dopo i 59/60 anni;
- l'articolo 15a capoversi 1 e 2 OLP e l'articolo 2a capoversi 1 e 2 OPP 3 danno seguito all'interpellanza Dittli 18.3405 Perché un omicida riceve prestazioni in capitale del secondo e del terzo pilastro della sua vittima?;
- l'articolo 53 capoverso 1 lettere e e f e l'articolo 55 lettera f OPP 2, danno seguito alla mozione Weibel 15.3905 Rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni, che chiede un limite separato del 10 per cento per gli investimenti nelle infrastrutture.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Ordinanza sul libero passaggio (OLP)

Art. 8 Tasso d'interesse tecnico

Questa disposizione prevede un intervallo entro il quale deve essere fissato il tasso d'interesse tecnico applicato per il calcolo delle prestazioni d'entrata e d'uscita dei piani assicurativi nel sistema del primato delle prestazioni. Il limite inferiore dell'attuale intervallo, compreso tra il 2,5 e il 4,5 per cento, è troppo elevato alla luce delle DTA 4 rivedute e dei

rendimenti degli istituti di previdenza. Le prestazioni acquisite dagli assicurati in seguito a un riscatto sono pertanto troppo elevate e insufficientemente finanziate. Ne conseguono impegni eccessivi – e quindi perdite – per gli istituti di previdenza in questione.

La riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 prevedeva l'abrogazione della disposizione di legge alla base di questa disposizione d'ordinanza e, di conseguenza, la soppressione di quest'ultima. La fissazione del tasso d'interesse tecnico sarebbe così stata lasciata interamente alla discrezione degli istituti di previdenza e dei loro periti e le direttive della CSEP avrebbero garantito che non vi fossero abusi. La riforma è tuttavia stata respinta in votazione popolare nel 2017.

Per evitare perdite agli istituti di previdenza, urge modificare la presente disposizione senza attendere la prossima revisione di legge. Compreso tra l'1,0 e il 4,5 per cento, il nuovo intervallo dovrebbe coprire l'intera gamma dei tassi d'interesse tecnici effettivamente applicati (cfr. art. 26 cpv. 2 della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio). Questa modifica si limita ad ampliare le possibilità a disposizione degli istituti di previdenza e non li obbliga affatto a ridurre il loro tasso d'interesse tecnico.

Art. 15a (nuovo) Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'assicurato

Nella sua risposta del 5 settembre 2018 all'interpellanza 18.3405, «Perché un omicida riceve prestazioni in capitale del secondo e del terzo pilastro della sua vittima?», depositata dal consigliere agli Stati Josef Dittli il 29 maggio 2018, il Consiglio federale ha comunicato al Parlamento di essere disposto a studiare l'adozione di disposizioni che consentano agli istituti di libero passaggio e a quelli della previdenza individuale vincolata di ridurre o negare le prestazioni in capitale se un beneficiario ha causato volontariamente la morte dell'assicurato.

Nella previdenza professionale obbligatoria le disposizioni legali vigenti consentono già oggi di ridurre o rifiutare le prestazioni per superstiti in caso di colpa grave, in particolare in caso di omicidio intenzionale.

Con le modifiche di ordinanza proposte, il Consiglio federale risponde alla richiesta espressa dal consigliere agli Stati Dittli nella sua interpellanza.

Cpv. 1

Il nuovo articolo 15a conferisce espressamente agli istituti di libero passaggio il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni in favore di un beneficiario, se questi ha causato volontariamente la morte dell'assicurato.

Sul piano sistematico, il nuovo articolo è inserito dopo l'articolo 15 OLP, poiché va a completare la disposizione che definisce l'ordine di priorità dei beneficiari ai quali devono essere versate le prestazioni con una disposizione facoltativa che stabilisce il diritto di ridurre o di sopprimere queste prestazioni. L'articolo 15a è concepito quale disposizione potestativa: se un istituto di libero passaggio intende avvalersi della possibilità di ridurre o rifiutare le prestazioni in caso di decesso in determinate circostanze, deve creare una base regolamentare a tal fine. Il regolamento dell'istituto dovrà precisare se e a quali condizioni le prestazioni andranno ridotte o rifiutate.

Gli istituti di libero passaggio dispongono di un certo margine di apprezzamento per l'elaborazione di questa disposizione e per la sua applicazione in casi particolari. Devono in particolare poter decidere, in caso di omicidio, se le prestazioni saranno rifiutate o ridotte e, in quest'ultimo caso, in che misura. Un istituto potrà per esempio prevedere un rifiuto totale del versamento delle prestazioni in caso di assassinio, ma soltanto una riduzione in caso di omicidio intenzionale o passionale. Vanno in ogni caso rispettati i principi di proporzionalità, uguaglianza e divieto dell'arbitrio.

In pratica si possono ipotizzare situazioni nelle quali un istituto di libero passaggio versa prestazioni in caso di decesso, ignorando circostanze che in base al suo regolamento sarebbero tali da giustificare una riduzione o un rifiuto delle prestazioni. È il caso per esempio quando un istituto di libero passaggio non è a conoscenza del fatto che è stata avviata una procedura penale contro un beneficiario accusato di un delitto contro l'assicurato deceduto o quando il sospetto di un tale delitto emerge soltanto mesi o anni dopo il versamento della prestazione. Quando si producono tali situazioni, cioè quando un istituto di libero passaggio versa un capitale di decesso che avrebbe potuto ridurre o rifiutare se fosse stato a conoscenza delle circostanze effettive, questo istituto non dovrebbe poter essere obbligato a versare la prestazione anche a un altro superstite nell'ordine di successione dei beneficiari (cfr. cpv. 2). Conformemente al capoverso 1, l'esercizio del diritto di ridurre o di rifiutare la prestazione presuppone che l'istituto di libero passaggio sia effettivamente a conoscenza di circostanze che giustificano una tale misura nel momento in cui la prestazione è versata. Un istituto di libero passaggio potrebbe tuttavia prevedere nel suo regolamento un diritto alla restituzione della prestazione in modo da poter obbligare la persona interessata a risarcirlo in un caso del genere. Questo gli permetterebbe di versare la prestazione in caso di decesso al beneficiario successivo, perlomeno fino a concorrenza dell'importo restituito.

Ovviamente, fino all'emanazione di una sentenza definitiva, un istituto di libero passaggio non è tenuto a versare una prestazione in caso di decesso a un beneficiario contro il quale è stato avviato un procedimento penale per un delitto che in caso di condanna sarebbe tale da determinare una riduzione o un rifiuto della prestazione.

Se, dopo essere stato condannato, un beneficiario si vede accordare un capitale di decesso ridotto, nulla impedisce che il versamento venga effettuato durante il periodo di esecuzione della pena o della misura. A differenza delle prestazioni periodiche versate sotto forma di rendita che, essendo destinate a compensare una perdita di guadagno, sono di regola sospese durante una pena privativa della libertà al fine di non procurare un indebito vantaggio al loro beneficiario, nel caso del capitale di decesso non vi è alcun motivo di sospendere il versamento.

Cpv. 2

Questo capoverso stabilisce cosa accade con la prestazione divenuta disponibile in seguito alla decisione di riduzione o di rifiuto presa nei confronti del beneficiario iniziale. Il fatto che il capitale di decesso che diventa disponibile in seguito al rifiuto o alla riduzione di una prestazione sia versato alla persona seguente nell'ordine di successione dei beneficiari di cui all'articolo 15 capoverso 1 o alla persona specificata in un'apposita clausola del contratto conformemente all'articolo 15 capoverso 2 è conforme all'obiettivo di previdenza.

Disposizione transitoria della modifica del...

Dato che la CSEP non stabilisce più un vero e proprio tasso d'interesse tecnico di riferimento, il numero 3 dell'allegato (cfr. sotto) deve essere modificato il prima possibile. Se tuttavia la presente modifica dovesse entrare in vigore in corso d'anno, sul piano materiale non sarebbe pertinente modificare l'attuale valore del 2 per cento per poi modificarlo nuovamente solo qualche mese più tardi al momento del passaggio al nuovo anno (per l'impatto limitato di questo valore, cfr. il commento alla modifica dell'allegato [art. 19h]). In virtù della disposizione transitoria, il valore del 2 per cento utilizzato di fatto nella formula di conversione fino all'entrata in vigore della presente modifica verrà pertanto mantenuto fino alla fine dell'anno. Al momento del passaggio all'anno seguente, il tasso d'interesse sarà riesaminato e, se necessario, adeguato in base alla nuova regolamentazione.

Allegato (art. 19h)

Se al momento del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento una parte della rendita del coniuge debitore è attribuita al coniuge creditore, l'istituto di previdenza deve procedere alla conversione attuariale di questo importo (cfr. art. 124a cpv. 3 n. 1 del Codice civile in combinato disposto con l'art. 19h cpv. 1 OLP). Tutti gli istituti di previdenza applicano la stessa formula di conversione e utilizzano gli stessi parametri tecnici (cfr. allegato [art. 19h] n. 1 e 3). Conformemente all'articolo 19h capoverso 1 OLP, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) mette a disposizione gratuitamente un programma di conversione elettronico¹, in cui utilizza i valori aggiornati dei parametri tecnici necessari per l'applicazione della formula di conversione. Eventuali adeguamenti vengono sempre apportati il 1° gennaio, in modo che i valori restino immutati per tutto l'anno civile.

Nel quadro della presente modifica di ordinanza vengono adeguate la definizione e la formulazione di due di questi parametri tecnici.

Tasso d'interesse tecnico

In precedenza il calcolo era basato sul tasso d'interesse tecnico di riferimento della CSEP. Il 25 aprile 2019 la CSEP ha adottato le nuove DTA 4. Il 20 giugno 2019 la CAV PP le ha riconosciute quale standard minimo. Le nuove direttive precisano che non vi è più un tasso d'interesse tecnico di riferimento generale, ragion per cui occorre trovare un nuovo tasso d'interesse tecnico per la futura applicazione della formula di conversione. A tal fine, in futuro sarà utilizzata la media, ponderata in base al capitale dei beneficiari di rendita, tra il tasso d'interesse tecnico medio degli istituti di previdenza con garanzia dello Stato e il tasso d'interesse tecnico medio degli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato e senza assicurazione completa. La CAV PP pubblica questi due tassi ogni anno nel suo rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza (cfr. Rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance en 2018², pagg. 11 e 13). Conformemente alla prassi attuariale, questo valore sarà arrotondato al quarto di punto percentuale inferiore o superiore. Su queste basi l'UFAS aggiornerà³ il programma di conversione elettronico il 1° gennaio di ogni anno.

Lo scarto tra il tasso d'interesse tecnico utilizzato per l'applicazione della formula e il tasso d'interesse tecnico effettivo di un istituto di previdenza avrà un impatto marginale: se il tasso d'interesse tecnico utilizzato nel programma di conversione è per esempio del 50 per cento superiore o inferiore a quello di un istituto di previdenza, l'aumento o la riduzione degli impegni dell'istituto di previdenza sarà inferiore all'1 per cento, anche in caso di differenza d'età considerevole tra i coniugi (p. es. dieci anni) (cfr. il commento alla modifica del 10 giugno 2016 dell'ordinanza sul libero passaggio, allegato [art. 19h], nel bollettino sulla previdenza professionale n. 142 del 7 luglio 2016 [disponibile in francese e tedesco], in particolare gli esempi 2 e 3, pag. 28 seg.). Il fatto che la soluzione proposta si basa in modo dinamico sui tassi d'interesse tecnici applicati nella pratica dagli istituti di previdenza riduce al minimo il rischio di uno scarto considerevole.

Basi tecniche LPP

Le basi tecniche LPP 2015 saranno probabilmente sostituite dalle basi tecniche LPP 2020, poiché l'aggiornamento ha luogo di regola ogni cinque anni. Anche in questo caso la

¹ www.bsv.admin.ch/olp19h-conversione.

² https://www.oak-bv.admin.ch/inhalte/Themen/Erhebung_finanzielle_Lage/2018/Bericht_finanzielle_Lage_der_VE_2018_Franz.pdf

³ Per esempio, la CAV PP ha pubblicato nel maggio del 2019 nel suo rapporto i tassi d'interesse tecnici medi sulla base dei dati raccolti presso gli istituti di previdenza per l'anno 2018. Secondo la presente disposizione questi tassi verrebbero utilizzati per l'applicazione della formula di conversione nell'anno seguente, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2020.

disposizione deve essere concepita in modo dinamico e la sua formulazione deve essere tale da non richiedere una modifica ad ogni aggiornamento. Per questa ragione essa stabilisce che per l'applicazione della formula dovranno essere utilizzate «le basi tecniche LPP pertinenti al momento determinante per il calcolo».

Come avviene già oggi, il programma di conversione indicherà automaticamente per ogni calcolo le basi tecniche e il tasso d'interesse utilizzati. Attualmente questa informazione è formulata nel modo seguente: «Calcolo effettuato utilizzando le basi tecniche LPP 2015, tasso tecnico del 2,00% per l'anno civile 2019».

2.2 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Art. 1h cpv. 1, primo periodo

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Questa disposizione stabilisce che il principio d'assicurazione è rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno una certa quota dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità. Questa quota è attualmente del 6 per cento.

Secondo i dati biometrici più recenti degli istituti di previdenza (in particolare il rischio d'invalidità), questi ultimi impiegano in media, per l'assicurazione obbligatoria, circa il 6,6 per cento dell'importo totale dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità. Questa percentuale è diminuita rispetto al 10 per cento da essi indicato al momento dei calcoli preparatori effettuati nel 2005, quando è stato introdotto il principio d'assicurazione. Questa riduzione dei costi è dovuta al calo del numero di nuove rendite nell'assicurazione invalidità. Il limite del 6 per cento, che corrispondeva al 60 per cento di questo premio di rischio medio teorico, andrebbe dunque ridotto tramite ordinanza. In caso contrario, l'ordinanza obbligherebbe gli istituti di previdenza a impiegare artificialmente una quantità eccessiva di risorse per la copertura dei rischi e a continuare a riscuotere premi di rischio troppo elevati. Mantenendo la stessa proporzione, si propone dunque di ridurre il limite al 4 per cento. Esso resterebbe raggiungibile anche se la sinistralità in caso d'invalidità dovesse ridursi ancora nei prossimi anni fino ai tre quarti di quella attuale. Questa modifica era già stata prevista nel quadro della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 e non era stata contestata.

Tanto negli istituti di previdenza che affiliano un solo datore di lavoro quanto in quelli che affiliano più datori di lavoro, per stabilire se il principio d'assicurazione sia sufficientemente rispettato basta verificare se la quota del 4 per cento di contributi assegnata al rischio sia adeguata globalmente, ovvero per l'insieme della previdenza del personale di un datore di lavoro e non per ogni piano.

Art. 53 cpv. 1 lett. e e f e cpv. 2, secondo periodo, e art. 55 lett. f

(art. 71 cpv. 1 LPP)

Queste modifiche attuano la mozione 15.3905 Rendere più interessanti gli investimenti infrastrutturali per le casse pensioni, depositata dal consigliere nazionale Thomas Weibel e accolta dal Parlamento il 15 marzo 2018. La mozione chiede di promuovere gli investimenti infrastrutturali, che servono a finanziare beni reali importanti per l'intera società. Secondo l'autore della mozione questi beni includono in particolare le infrastrutture negli ambiti dell'energia, della mobilità, dell'approvvigionamento e della sanità. L'obiettivo è quello di consentire agli istituti di previdenza di investire maggiormente in progetti ecologicamente sostenibili realizzati in Svizzera, promuovendo così con fondi privati la svolta energetica sostenuta dal Consiglio federale e dal Parlamento e facendo al contempo beneficiare gli assicurati di questi istituti di rendimenti a lungo termine. Il tenore della modifica di ordinanza proposta non limita tuttavia questi investimenti alla sola Svizzera, autorizzando pertanto

anche investimenti all'estero. Gli investimenti nelle infrastrutture possono essere effettuati direttamente secondo l'articolo 53 capoverso 2, purché siano ben diversificati. «Ben diversificati» significa che la controparte non può superare l'1 per cento del patrimonio di previdenza.

2.3 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Art. 2a (nuovo) Riduzione delle prestazioni qualora il beneficiario abbia causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza

Il nuovo articolo 2a, che va a inserirsi dopo la disposizione che definisce l'ordine dei beneficiari nel pilastro 3a, consente agli istituti della previdenza individuale vincolata (art. 1 cpv. 1 lett. a e b) di ridurre o rifiutare le prestazioni a favore di un beneficiario, se questi ha causato volontariamente la morte dell'intestatario della previdenza. Dato che questa disposizione corrisponde a quella introdotta nell'OLP (art. 15a), si rinvia al commento alla medesima, che vale anche per gli istituti del pilastro 3a.

Art. 3 cpv. 2 lett. b Abrogata

L'impiego degli averi di conti e polizze del pilastro 3a per il riscatto di quote presso istituti di previdenza e il trasferimento ad altri conti e polizze del pilastro 3a saranno in futuro disciplinati, per motivi sistematici, nel nuovo articolo 3a. Il capoverso 2 della presente disposizione si limiterà pertanto a disciplinare unicamente le situazioni in cui gli averi del pilastro 3a escono dal sistema della previdenza.

Art. 3a (nuovo) Trasferimento del capitale di previdenza a un istituto di previdenza o ad altre forme riconosciute di previdenza

Il nuovo articolo 3a disciplina le situazioni in cui averi del pilastro 3a sono spostati all'interno del sistema della previdenza.

Cpv. 1 lett. a

L'impiego degli averi di conti e polizze del pilastro 3a per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza e il trasferimento sono attualmente disciplinati nell'articolo 3 capoverso 2 lettera b. Per «riscatto presso un istituto di previdenza» si intende il riscatto di prestazioni sia presso un istituto di previdenza registrato (art. 48 LPP) sia presso un istituto di previdenza non registrato soggetto alla LFLP (art. 5 LPP). Per motivi sistematici, questa disposizione sarà trasferita nel nuovo articolo 3a. Dal punto di vista materiale non vi è alcun cambiamento: già secondo il diritto vigente gli assicurati hanno la possibilità di sciogliere il rapporto di previdenza e di utilizzare il loro avere per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza. Un tale trasferimento è fiscalmente neutro.

Cpv. 1 lett. b

Il trasferimento di averi da conti e polizze del pilastro 3a a un altro istituto del pilastro 3a è attualmente disciplinato dall'articolo 3 capoverso 2. Dal punto di vista materiale non cambia nulla: già secondo il diritto vigente gli assicurati hanno la possibilità di sciogliere il rapporto di previdenza e di trasferire l'aver a un altro istituto del pilastro 3a. Un tale trasferimento è fiscalmente neutro.

Cpv. 2

Prima del 2014, conformemente alla prassi delle autorità fiscali l'impiego di averi del pilastro 3a per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza era autorizzato soltanto a condizione di procedere alla disdetta integrale della polizza o del conto del pilastro 3a e di

utilizzare tutto l'avere per il riscatto. Se l'avere del pilastro 3a superava l'importo massimo possibile del riscatto nel 2° pilastro, la disdetta non era autorizzata. In particolare non era ammesso prelevare dal 3° pilastro soltanto la parte dell'avere effettivamente necessaria per colmare la lacuna previdenziale nel 2° pilastro. Questa interpretazione restrittiva si fondava sul tenore della frase introduttiva dell'articolo 3 capoverso 2, che parla di scioglimento del rapporto di previdenza.

Dopo aver discusso con il gruppo di lavoro Previdenza della Conferenza svizzera delle imposte, l'UFAS ha precisato questa prassi nel bollettino della previdenza professionale n. 136, N. 893 (in francese e tedesco), in cui ha affermato che a suo modo di vedere un trasferimento parziale del pilastro 3a deve essere autorizzato soltanto se permette di colmare interamente la lacuna nel 2° pilastro, mentre deve restare esclusa la possibilità di colmare solo parzialmente la lacuna del 2° pilastro con un trasferimento parziale del pilastro 3a. L'UFAS ha ritenuto che il divieto di trasferire parzialmente l'avere del pilastro 3a all'istituto di previdenza per coprire integralmente la lacuna del 2° pilastro comportasse una discriminazione delle persone che dispongono di un solo pilastro 3a rispetto a quelle che ne costituiscono diversi e possono quindi più facilmente liquidare l'integralità di uno di essi.

La presente modifica sancisce esplicitamente nell'ordinanza la prassi già in uso, ossia la possibilità di trasferire solo una parte del capitale di previdenza per riscattare prestazioni nel 2° pilastro, se questo riscatto permette di colmare interamente la lacuna. Esempio: nel 2° pilastro l'assicurato può effettuare un riscatto di 50 000 franchi. Il suo avere di previdenza nel pilastro 3a è di 70 000 franchi. L'assicurato non può riscattare soltanto 30 000 franchi ma deve colmare l'intera lacuna nel 2° pilastro, vale a dire 50 000 franchi.

Cpv. 3

Il tenore del vigente articolo 3 OPP 3 non stabilisce chiaramente se il trasferimento del capitale di previdenza da una forma di previdenza riconosciuta a un'altra sia ancora ammesso dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età minima per la riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia. Un tale trasferimento deve però essere autorizzato, per non impedire agli assicurati che trovano una forma di previdenza riconosciuta più vantaggiosa di trasferirvi il loro avere di un pilastro 3a. La nuova disposizione d'ordinanza scioglie qualsiasi dubbio a questo riguardo stabilendo che un tale trasferimento sarà possibile fino a che l'assicurato avrà raggiunto l'età ordinaria di pensionamento. Se l'intestatario della previdenza dimostrerà di continuare a esercitare un'attività lucrativa, il trasferimento sarà autorizzato anche in seguito.

Inoltre, un trasferimento del pilastro 3a al fine di riscattare prestazioni presso un istituto di previdenza esente da imposte sarà possibile anche dopo il raggiungimento dell'età minima conferente il diritto a prestazioni di vecchiaia (attualmente 59 anni per le donne e 60 per gli uomini). Un tale trasferimento dovrà essere possibile anche dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (attualmente 64 anni per le donne e 65 per gli uomini), purché continui a essere esercitata un'attività lucrativa.

Cpv. 4

Una polizza assicurativa che scade prima del primo momento in cui è possibile riscuotere le prestazioni di vecchiaia, vale a dire cinque anni prima dell'età ordinaria di pensionamento (art. 3 cpv. 1 OPP 3), deve obbligatoriamente essere trasferita a un altro pilastro 3a. Per contro, se la scadenza della polizza è stata fissata per contratto nei cinque anni precedenti l'età ordinaria di pensionamento (art. 3 cpv. 1 OPP 3), il trasferimento a un altro pilastro 3a non è più possibile una volta che le prestazioni sono diventate esigibili, nemmeno se la persona in questione continua a lavorare oltre l'età di pensionamento. Tuttavia, la scadenza contrattuale di queste polizze può essere prolungata prima della scadenza del contratto assicurativo – a condizione che esso preveda questa possibilità –, ma al più tardi fino a cinque anni dopo l'età ordinaria di pensionamento e a condizione di continuare a esercitare un'attività lucrativa.